

Allegato 1

SCHEMA ACCORDO DI COOPERAZIONE

I sottoscritti (di seguito indicati come “sottoscrittori”) riuniti per la realizzazione di interventi così come previsti al paragrafo 1.5 del bando Sottomisura 16.4/A “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” approvato con DDG prot. n. _____ del _____:

1) Proponente Capofila: _____

2) Soggetti partecipanti: _____

PREMESSO

che intendono presentare istanza per ottenere il finanziamento di un Progetto di cooperazione ai sensi della Sottomisura 16.4/A del PSR Sicilia 2014/2022, così come esteso dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 dal titolo

- che, in caso di approvazione del progetto e di concessione dei finanziamenti, si impegnano alla realizzazione del progetto secondo le modalità, i contenuti ed i costi indicati nella domanda di sostegno;

- che, così come previsto bando al paragrafo 4.1 “Beneficiari”, è necessario produrre un formale accordo di cooperazione nonché conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila, designandolo quale soggetto coordinatore e responsabile degli impegni assunti, nonché percettore del contributo anche a nome e per conto dei partners;

DICHIARANO

di indicare quale soggetto proponente (che risulterà responsabile degli impegni assunti e che percepirà il sostegno)(indicare il soggetto proponente), al quale i soggetti sottoscrittori(indicare i soggetti sottoscrittori).....conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale , e per esso al(indicare il rappresentante legale del proponente capofila)....., suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza della presente procura:

a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di(indicare il soggetto proponente)nonché dei(indicare i sottoscrittori)....., con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in premessa;

b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, i sottoscrittori, nei confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.

L’accordo di cooperazione è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti sottoscrittori.

Art. 1
(Finalità, oggetto e interventi)

(descrivere sinteticamente le finalità, l'oggetto e gli interventi che si vogliono attuare)

Art. 2
(Rapporti e impegni dei sottoscrittori)

(descrivere sinteticamente i rapporti, gli impegni dei sottoscrittori tra cui le modalità di realizzazione, la tempistica e quanto connesso alla gestione, realizzazione e rendicontazione del progetto, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte e l'assunzione di responsabilità solidale in ordine alla realizzazione del progetto di cooperazione, nonché l'impegno a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione dell'intervento).

Art. 3
(Doveri del Proponente)

Il/La ".....(*indicare il capofila*)....." si impegna a svolgere in favore del gruppo di cooperazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del sostegno, nonché a coordinare:

- tutti gli aspetti amministrativi, procedurali e legali correnti connessi alla presentazione delle domande di sostegno e pagamento e all'attuazione del progetto;
- i rapporti con l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea di seguito indicato come "Assessorato".

In particolare esso assume:

- a. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
- b. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Assessorato;
- c. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto;
- d. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e di spesa, e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto;
- e. il coordinamento nella predisposizione della rendicontazione intermedia e finale;

Art. 4
(Doveri e responsabilità degli associati)

(descrivere sinteticamente i doveri e le responsabilità reciproche, a livello di attuazione del progetto di cooperazione e promozione)

Art. 5
(Coordinamento e gestione)

Come indicato al precedente art. 3, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandata a ".....(*indicare la denominazione del soggetto capofila*).....".

Art. 6
(Controllo e ripartizione delle spese)

Il Soggetto capofila e i sottoscrittori sono tenuti al rispetto delle procedure definite dall'Assessorato, per le spese sostenute nell'ambito del progetto. Ognuno è responsabile per la parte di propria spettanza.

Sebbene la rendicontazione delle spese sarà effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto «de minimis» viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; pertanto per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, sulla base del modello allegato al bando.

Art. 7
(Riduzione o revoca del finanziamento)

Per quanto riguarda riduzioni o revoche dei singoli finanziamenti, i sottoscrittori prendono atto di quanto indicato nel bando, nelle disposizioni attuative specifiche e generali e ad attenersi ad ogni ulteriore disposizione ed istruzioni impartite dall'Assessorato.

Art. 8
(Variazioni della compagine associativa)

Per quanto riguarda la compagine associativa non è ammessa alcuna variazione tranne nei casi di:

- a) fallimento del mandatario (*Capofila*) ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si può proseguire il rapporto con altro produttore agricolo, nel caso in cui il mandatario è l'unico produttore agricolo della compagine associativa, oppure con altro sottoscrittore dell'accordo, che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente.
- b) fallimento di uno dei mandanti (sottoscrittori) ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro produttore/altro soggetto subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni.
- c) Cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del sostegno.

Nel caso in cui una o più imprese si ritirino in corso d'opera dall'accordo di cooperazione, qualora tali defezioni non inficino i criteri di ammissibilità e il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il partenariato prosegue nell'esecuzione del progetto purché le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dalle disposizioni attuative.

Nel caso in cui, invece, tali requisiti non vengano più soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione tanto da ridurre lo stesso al di sotto di 40 punti o da collocare l'iniziativa progettuale al di sotto della soglia di punteggio delle iniziative finanziabili, il progetto e il relativo finanziamento decadono.

Art. 9
(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 10
(Validità)

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata dall'Assessorato a carico di ciascuno dei sottoscrittori beneficiari partecipanti al progetto.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti sottoscrittori e/o con l'Assessorato tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 11
(Modifiche del presente atto)

Modifiche all'accordo di cooperazione, possono verificarsi solo successivamente all'approvazione da parte dell'Assessorato del progetto, e comunque debbono essere debitamente motivate e preventivamente autorizzate dall'Assessorato.

Art. 12
(Arbitrato e foro competente)

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà luogo a.....

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Luogo _____ Data _____

Firma
Proponente Capofila

Firma
I sottoscrittori
